

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/2005 E DISCIPLINATO DALL'ELABORATO A4.1 ("DISCIPLINA AMBITI DI TRASFORMAZIONE") DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE PGT PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI/ARTIGIANALI, COMPARTO AT7-2

ALLEGATO B: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROPRIETA': Sig.ra Belotti Loredana, residente a Gorle, in Via Arno n. 1/a,
Sig.ra Belotti Giuseppina, residente a Trescore Balneario, via Enrico
Tiraboschi n.10,

PROGETTISTA: Architetto CUCCHI PAOLO
Studio "Architetti P. Cucchi e R. De Luca Associati"
con sede in Bergamo, Via Longuelo n. 111 - tel. 035/254.210

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 1 - Campo di operatività

L'attuazione degli interventi ricadenti nell'ambito del piano attuativo è soggetta alle indicazioni ed alle prescrizioni contenute nelle presenti norme, nella convenzione di lottizzazione, negli elaborati di piano attuativo, nonché per quanto non espressamente previsto, alle norme del P.G.T. e al Regolamento edilizio.

Art. 2 – Previsioni edificatorie

L'edificazione del piano attuativo dovrà uniformarsi alle indicazioni riportate nell'elaborato di P.A. Tav. 3 - Planivolumetrico di progetto e verifica parametri urbanistici, per quanto riguarda i parametri urbanistici e le destinazioni d'uso ivi indicati.

I nuovi edifici dovranno essere edificati nel rispetto della configurazione planimetrica rappresentata nella Tav. 3 - Planivolumetrico di progetto e verifica parametri urbanistici, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Gli interventi dovranno essere caratterizzati da una progettazione e da una esecuzione volta a limitare al massimo l'occupazione del suolo e ad attuare un corretto inserimento paesistico-ambientale delle opere previste.

Art. 3 – Distanze e altezze

Le distanze da rispettare per l'edificazione del piano attuativo sono le seguenti:

- distanza tra fabbricati: m. 10; m. 5,0 per pareti non finestrate; sono ammesse costruzioni in aderenza o a confine con l'assenso della proprietà confinante;
- distanza minima degli edifici da confini m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza o a confine con l'assenso della proprietà confinante.

L'altezza massima degli edifici in progetto è pari a 10,50 mt; agli impianti tecnologici e volumi tecnici non si applicano limiti di altezza.

Art. 4 – Aree scoperte private

Le aree scoperte all'interno del comparto dovranno essere decorosamente sistemate a parcheggio o a cortile pavimentato o sistemate a verde, il tutto come indicativamente previsto nella Tav. 3 - Planivolumetrico di progetto e verifica parametri urbanistici.

Art. 5 – Aree per servizi

Le aree per servizi, destinate a parcheggio e verde pubblico, saranno realizzate secondo i materiali di pavimentazione, le piantumazioni e le recinzioni indicate nella Tav. 4 – Aree in cessione e progetto opere di urbanizzazione

Art. 6 - Modifiche planivolumetriche

Ai sensi dell'art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005, non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.